



## - ALLEGATO “D” - TUTELA DEGLI STUDENTI NEI PCTO

### 1 PREMESSA

#### 1.1 RICHIAMI NORMATIVI

L'art.1 del Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, stabilisce che l'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica accessibile agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha da tempo messo in atto una serie di misure di intervento per supportare e monitorare i percorsi di alternanza organizzati dalle scuole. Le ultime novità sono rappresentate dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, (*pubblicata il 21 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che costituisce il documento di riferimento per l'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro*) e dalla Piattaforma di gestione dell'alternanza scuola lavoro (*al fine di dare a studentesse e studenti, scuole e strutture ospitanti uno strumento per facilitare la gestione quotidiana dell'Alternanza*).

L'alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione a seguito dell'Art.57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019 è stata rinominata **P.C.T.O.**, è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.

#### 1.2 FINALITÀ

Finalità ultima delle procedure descritte è di garantire i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo attraverso la selezione di aziende “sicure” e sul versante “soggettivo” tramite l'informazione e la formazione degli allievi.



### **1.3 RAPPORTI CON IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ISTITUTO**

È possibile coinvolgere il SPP dell'IS Giorgi-Fermi e l'RSPP per:

- dubbi sulla stesura delle convenzioni e dei progetti formativi;
- definizione dei contenuti del percorso informativo che l'istituto deve organizzare per tutti gli studenti, prima che inizino le attività di PCTO;
- valutazione di aspetti organizzativi e logistici riferiti all'attività di singoli o gruppi di studenti;
- esplicita richiesta da parte del soggetto ospitante di una formazione specifica non contemplata nel Piano di formazione dell'istituto;
- segnalazione da parte di uno studente/tutor scolastico di possibili inadempienze del soggetto ospitante rispetto a quanto sottoscritto nella convenzione o nel progetto formativo;
- casi di studenti con allergie/incompatibilità documentate o con problemi fisici problematiche legate all'attestazione della formazione di uno studente

## **2 VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI**

### **2.1 STRUTTURE OSPITANTI: DICHIARAZIONE DEI REQUISITI**

L'istituzione scolastica è tenuta a verificare prima della sigla della convenzione con la struttura ospitante, la presenza della capacità strutturale, tecnologica, in cui è compresa la gestione della sicurezza e organizzativa.

Il soggetto ospitante, con la sottoscrizione della convenzione, dichiara la presenza dei requisiti richiesti. Di tali dichiarazioni esso è responsabile e ne risponde nelle sedi preposte. Le misure di tutela della salute e sicurezza da applicare per gli studenti in PCTO, ivi compreso l'eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria, devono essere presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'azienda ospitante.

Nel caso in cui, anche indirettamente, venissero a conoscenza di motivi ostativi all'avvio di percorsi Di PCTO presso il determinato soggetto ospitante, devono procedere con la non sottoscrizione della convenzione o con la revoca della convenzione stessa se già sottoscritta.

### **2.2 STRUTTURE OSPITANTI: IMPEGNO ORARIO**

L'impegno non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto applicato dal soggetto ospitante. Questo si svolge in fascia oraria diurna, fatti salvi casi specifici che ne giustifichino lo svolgimento anche in fascia serale. Si ricorda in ogni caso il divieto di adibire, ai sensi delle vigenti disposizioni i minori al lavoro notturno ove per notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7.



## 2.3 DVR AZIENDA OSPITANTE

L'Istituto Scolastico visiona il DVR delle aziende ospitanti, al fine di valutare le mansioni possibili, la presenza di lavori vietati anche in relazione all'età del ragazzo, la quantificazione dei rischi che potrebbero far scattare l'obbligo della sorveglianza sanitaria. **È importante che nel DVR della azienda che ospita studenti nei PCTO venga inserita l'analisi dei rischi per tali soggetti.**

## 3 ADEMPIMENTI

### 3.1 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE

Gli studenti dell'IS Giorgi-Fermi, nello svolgimento delle normali attività didattiche sono soggetti all'esposizione ad un livello di rischio basso per quanto riguarda la salute e la sicurezza e non è pertanto prevista la visita medica da parte del medico competente con attestazione di idoneità. Nel caso in cui, in base al DVR dell'azienda ospitante, le attività svolte dallo studente nei percorsi PCTO risultassero soggette alla sorveglianza sanitaria, dovrà essere il Medico Competente dell'azienda ad effettuare il controllo sanitario ed a rilasciare il giudizio di idoneità. Nel rispetto della privacy da entrambe le parti, l'istituto deve comunicare al soggetto ospitante eventuali problematiche fisiche dello studente che possono richiedere la somministrazione di farmaci salvavita, concordando con questo le modalità operative di un eventuale intervento d'urgenza. All'atto della condivisione del progetto formativo, l'istituto e il soggetto ospitante devono tenere in considerazione eventuali allergie/incompatibilità dello studente, debitamente documentate.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'assegnazione dei percorsi di PCTO a studenti con disabilità, per i quali si dovrà tenere conto di eventuali limitazioni alle mansioni svolgibili in autonomia.

### 3.2 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

L'Istituto Scolastico, prima dell'avvio dell'attività di PCTO, assicura agli studenti:

- ore di formazione generale di cui all' art. 37, comma 1, lettera a, del D.Lgs.81/2008
- 8 ore di formazione specifica di cui all' art. 37, comma 1, lettera b, del D.Lgs.81/2008, sui seguenti argomenti previsti dal proprio Piano di formazione, in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell'istituto:
  - ✓ Segnaletica.
  - ✓ Emergenze.
  - ✓ Rischi meccanici generali.
  - ✓ Rischi elettrici generali.
  - ✓ Macchine.
  - ✓ Attrezzature.



- ✓ Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri.
- ✓ Etichettatura.
- ✓ Rischi cancerogeni.
- ✓ Rischi fisici, Rumore.
- ✓ Rischi fisici, Radiazioni Ottiche Artificiali.
- ✓ Videoterminali.
- ✓ DPI.
- ✓ Movimentazione manuale carichi.

L'istituto deve conservare copia di tutti gli attestati di formazione generale e specifica, in materia di sicurezza, che rilascia agli studenti, nonché traccia documentale (anche in formato elettronico) degli argomenti trattati durante il percorso di formazione e dei tempi dedicati ad ognuno di essi.

Il soggetto ospitante, deve garantire, sulla base della propria valutazione dei rischi, l'eventuale formazione specifica supplementare dello studente, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008. Deve inoltre garantire:

- l'informazione degli studenti in merito alla sicurezza negli ambienti di lavoro e ai rischi a cui potrebbe andare incontro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008
- l'eventuale addestramento dello studente all'uso di attrezzature o macchine particolari, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, del D.Lgs. 81/2008
- Il tutor scolastico deve assicurarsi dell'effettivo svolgimento delle necessarie attività di informazione, formazione e addestramento effettuati dal soggetto ospitante, mediante la verifica della verbalizzazione delle stesse

### **3.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Se previsti dal DVR dell'azienda ospitante, in relazione alla mansione svolta, lo studente in PCTO dovrà utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) durante l'attività. Il soggetto ospitante potrà accettare che lo studente indossi i DPI che già possiede, se considerati congrui allo scopo e quindi equivalenti a quelli forniti ai propri dipendenti nelle stesse condizioni lavorative. In caso contrario, sarà obbligo dell'azienda ospitante fornire gli idonei DPI.

### **3.4 DENUNCIA INFORTUNI E TUTELA ASSICURATIVA INAIL**

Fermo restando quanto contenuto nella già citata nota INAIL del 10/02/2016, la copertura assicurativa INAIL degli studenti in PCTO è garantita:

- rispetto a tutte le attività che rientrano nel progetto formativo
- non solo durante l'attività all'interno della sede del soggetto ospitante, ma anche all'aperto e in qualsiasi luogo pubblico (purché l'attività sia contemplata dal progetto formativo)



**La copertura assicurativa INAIL non contempla gli infortuni occorsi allo studente nel tragitto casa-luogo di svolgimento del PCTO e viceversa. Contempla invece, come precisato nella circolare INAIL n. 44 del 2016, gli infortuni occorsi allo studente nel tragitto scuola-luogo di svolgimento dei PCTO e viceversa.**

In caso di infortunio dello studente, si precisa che l'obbligo di effettuare la denuncia di infortunio ricade sul Dirigente Scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale. Lo studente e il soggetto ospitante devono tempestivamente notificare al Dirigente Scolastico l'evento occorso, affinché questi provveda ad effettuare la denuncia all'INAIL nei termini di legge (art. 53 T.U.).